

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 gennaio 2007

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero
della pubblica istruzione

DECRETO 7 dicembre 2006, n. 305.

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero
dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 dicembre 2006.

Decreto inerente l'accollo del debito già contratto da Infrastrutture S.p.a. a carico del bilancio dello Stato Pag. 19

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «250° Anniversario della nascita di Antonio Canova», millésimo 2007. Pag. 26

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'argento da € 5 commemorative del «50° Anniversario della morte di Arturo Toscanini», millesimo 2007..... Pag. 27

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Centenario della nascita di Altiero Spinelli», millesimo 2007. Pag. 28

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 16 novembre 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «So.Fi. Coop.», in Roma Pag. 29

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Europrogres 2000 Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 29

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare**

DECRETO 14 dicembre 2006.

Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati ZENIT PULT cod.: OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S, 150-200, 150S-200, 200, 510, 520, 810, 1900 e E112, commercializzati dalla società Zenit Ambiente S.r.l., ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 Pag. 30

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 27 novembre 2006.

Modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune. Pag. 31

DECRETO 1° dicembre 2006.

Modificazioni al decreto 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune..... Pag. 31

DECRETO 1° dicembre 2006.

Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro, previsto dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004..... Pag. 31

**Ministero
dell'università e della ricerca**

DECRETO 28 dicembre 2006.

Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società, di cui all'articolo 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 Pag. 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi. Pag. 37

**Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 22 novembre 2006.

Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della delibera n. 185/03/CSP, approvativa del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali, derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori televisivi. (Deliberazione n. 164/06/CSP) ... Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante: «Misure urgenti in materia di previdenza complementare»..... Pag. 40

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento dell'8 e 9 gennaio 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 40

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bacidox»..... Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis M HYO». Pag. 41

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Postipofisin» Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mamyzin A» Pag. 42

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Luteogonin B 10000 Depositum» Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Vecoxan» Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrocet 20%»..... Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Adequam IM».
Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Salicil Mix» Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Piremix» Pag. 44

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 12 dicembre 2006, n. 306.

Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")».

07G0002

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 dicembre 2006, n. 305.

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali dispongono che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Visto in particolare l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui è stabilito che detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra banche di dati gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa amministrazione, dalle istituzioni scolastiche e educative e dagli istituti regionali di ricerca educativa, in particolare le operazioni di interconnessione e di raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari indicati nel presente regolamento devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 relativo al regolamento dell'organizzazione e delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica in data 11 febbraio 2005, riguardante le «Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'amministrazione dell'istruzione, le finalità d'interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei citati dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 novembre 2006;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «codice», identifica nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche previsioni di legge.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche di dati di altri titolari del trattamento e di comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate, le operazioni sopraindicate sono inoltre svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento e la diffusione di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3.

Norma finale

1. L'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle schede allegate al presente decreto, è aggiornata in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità triennale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2006

Il Ministro: FIORONI

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 1

SCHEDA n. 1

Scheda n.1

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<p>Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del personale dipendente dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, e dirigente, docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, personale IRRE; - dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato <p><i>Il trattamento concerne tutti i dati relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all'instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I dati inerenti lo stato di salute sono trattati per: l'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell'idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale; 2. I dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali; 3. I dati sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione; 4. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; 5. I dati di carattere giudiziario sono trattati nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato. 6. le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso. 7. <p>E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.</p> <p>I dati sono raccolti su iniziativa degli interessati o previa richiesta dell'Ufficio presso i medesimi interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e sono trattati, sia in forma cartacea che telematica, per l'applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti in materia di selezione, reclutamento, gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, aggiornamento e formazione del personale.</p>
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
<p>ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato"</p> <ul style="list-style-type: none"> - ART. 62: "rilascio di documenti di riconoscimento"; - ART. 67: "attività di controllo e ispettive"; - ART 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di

benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";

- ART. 70: "applicazione della legge 8 luglio 1998 n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza";

- ART. 72: "rapporti con Enti di culto".

- ART. 73: "supporto al collocamento e avviamento al lavoro".

Fonti normative

- **Norme comuni:** D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Legge 5 febbraio 1992, n.104; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Legge 15 luglio 2002, n. 145; R.D. 30 settembre 1922, n. 1290; Legge 24 maggio 1970, n. 336; Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 7 Febbraio 1979, n. 29; Legge 5 marzo 1990, n. 45; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Legge 8 agosto 1995, n. 335; D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.P.C.M. 20 dicembre 1999; Legge 8 marzo 2000, n. 53; D.P.R. n. 29 ottobre 2001, n. 461.

- **Norme relative al personale amministrativo del Ministero Istruzione:** legge n. 472/1987; Contratti collettivi nazionali e contratti integrativi del Comparto Ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa.

- **Norme per il personale delle istituzioni scolastiche:** D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Legge 3 maggio 1999, n. 124; Legge 28 marzo 2003, n. 53; Legge 18 luglio 2003, n. 186; Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59; Legge 6 giugno 2004, n. 143; Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza scolastica, Legge 28 febbraio 1990, n. 37; Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 8, 9 e 10; D.P.R. 6 marzo 2001, n.190; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art.35; D. lgs. 17 ottobre 2005, n. 227;

- **Norme per il personale IRRE:** D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

Tipi di dati trattati

- CONVINZIONI religiose filosofiche d'altro genere
- CONVINZIONI sindacali
- STATO DI SALUTE patologie attuali patologie pregresse
- terapie in corso dati sulla salute relativi anche ai familiari
- VITA SESSUALE (solo in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)
- DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)

Operazioni eseguite

Particolari forme di trattamento

Interconnessioni e raffronti di dati con altro titolare:

Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego;
 Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001);
 Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lg. n. 626/1994)
 Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965;
 Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999;
 Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;
 Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell'ambito della mobilità;
 Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186;
 Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38;
 Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
 MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 1995, n. 335;
 Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, d.lg. n. 165/2001).

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

- | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| • RACCOLTA: | X presso gli interessati | X presso terzi |
| • ELABORAZIONE: | X in forma cartacea | X con modalità informatizzate |

Altre operazioni ordinarie:
 registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto	
Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari.	
<i>Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.</i>	
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite	
<p>- ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato";</p> <p>- ART. 67: "attività di controllo e ispettive";</p> <p>- ART. 71: "attività sanzionatorie e di tutela".</p>	
Fonti normative	
<p>- Norme comuni: Codice Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Civile; Codice di Procedura Penale; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Legge 15 marzo 1997, n. 59; Legge 21 luglio 2000, n. 205; D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Legge 27 marzo 2001, n. 97; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Accordi quadro.</p> <p>- Norme per il personale amministrativo del Ministero Istruzione: Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa.</p> <p>- Norme per il personale delle istituzioni scolastiche e degli IRRE: D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190; Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza scolastica.</p>	
Tipi di dati trattati	
• ORIGINE	X razziale X etnica
• CONVINZIONI	X religiose X filosofiche X d'altro genere
• CONVINZIONI	X politiche X sindacali
• STATO DI SALUTE	X patologie attuali X patologie pregresse
	X terapie in corso X dati sulla salute relativi anche ai familiari
• VITA SESSUALE	X
• DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)	X

Operazioni eseguite	
Particolari forme di trattamento	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione con altri soggetti pubblici o privati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; - Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di settore; - Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; - Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria: per l'esercizio dell'azione di giustizia; - Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 	
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti	
<ul style="list-style-type: none"> • RACCOLTA: • ELABORAZIONE: 	<p><input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati <input checked="" type="checkbox"/> presso terzi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea <input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate</p> <p>Altre operazioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto	
<u>Organismi collegiali e commissioni istituzionali</u>	
<p><i>Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell'ordinamento scolastico. Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle famiglie e delle associazioni sindacali.</i></p> <p><i>Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.</i></p>	
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite	
<p>ART. 65: "pubblicità dell'attività di organi";</p> <p>ART. 95: "dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario".</p>	
Fonti normative	
D. Lvo n. 297/1994; Contratti collettivi nazionali e integrativi di comparto.	
Tipi di dati trattati	
<ul style="list-style-type: none"> • ORIGINE <input type="checkbox"/> razziale <input type="checkbox"/> etnica • CONVINZIONI <input type="checkbox"/> religiose <input type="checkbox"/> filosofiche <input type="checkbox"/> d'altro genere • CONVINZIONI <input type="checkbox"/> politiche <input checked="" type="checkbox"/> sindacali • STATO DI SALUTE <input type="checkbox"/> patologie attuali <input type="checkbox"/> patologie pregresse <li style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> terapie in corso <input type="checkbox"/> anamnesi familiare • VITA SESSUALE <input type="checkbox"/> • DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice) <input checked="" type="checkbox"/> 	
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti	
<ul style="list-style-type: none"> • RACCOLTA: <input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati <input checked="" type="checkbox"/> presso terzi • ELABORAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea <input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate <p>Altre operazioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. 	

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto				
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO				
<p><i>I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche, possono essere trattati dati sensibili relativi:</i></p> <p><i>alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;</i></p> <p><i>alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;</i></p> <p><i>allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi;</i></p> <p><i>alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.</i></p>				
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite				
Le finalità di cui agli artt. 68, 73, 86, 95 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.				
Fonti normative				
Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985, n. 121; Legge 5 febbraio 1992, n.104; D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Legge 24 giugno 1997, n. 196; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n.53; D. Lgs. 19 febbraio 2004, n.59; D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76; D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.				
Tipi di dati trattati				
• ORIGINE	<input checked="" type="checkbox"/>	razziale	<input checked="" type="checkbox"/>	etnica
• CONVINZIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche <input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere
• CONVINZIONI	<input type="checkbox"/>	politiche	<input type="checkbox"/>	sindacali
• STATO DI SALUTE	<input checked="" type="checkbox"/>	patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/>	patologie pregresse
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	dati sulla salute relativi anche ai familiari
• VITA SESSUALE	<input type="checkbox"/>			
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice) <input checked="" type="checkbox"/>				

Operazioni eseguite

Particolari forme di trattamento

- *Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:*
 - a) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
 - b) ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;
 - c) alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti
--

- RACCOLTA: presso gli interessati presso terzi
- ELABORAZIONE: in forma cartacea con modalità informatizzate
- Altre operazioni *ordinarie*: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto				
ATTIVITÀ EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI VALUTAZIONE				
<p><i>Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi:</i></p> <p><i>alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;</i></p> <p><i>alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;</i></p> <p><i>allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;</i></p> <p><i>ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;</i></p> <p><i>alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori.</i></p> <p><i>I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.</i></p>				
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite				
Le finalità di cui agli artt. 68, 73, 86, 95, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.				
Fonti normative				
Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Legge 25 marzo 1985, n. 121; Legge 5 febbraio 1992, n.104; D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567; Legge 24 giugno 1997, n. 196; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; Legge 10 marzo 2000, n. 62; Legge 28 marzo 2003, n.53; D. Lgs. 19 febbraio 2004, n.59; D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 76; D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77; D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301.				
Tipi di dati trattati				
• ORIGINE	X	razziale	X	etnica
• CONVINZIONI	X	religiose	X	filosofiche X d'altro genere
• CONVINZIONI	X	politiche	<input type="checkbox"/>	sindacali
• STATO DI SALUTE	X	patologie attuali	X	patologie pregresse
	X	terapie in corso	X	dati sulla salute relativi anche ai familiari
• VITA SESSUALE	X			
• DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)	X			

Operazioni eseguite		
Particolari forme di trattamento		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; c) ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; d) agli Istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile; e) all'INAIL per la denuncia di infortuni ex-D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; f) alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap e per la predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104; g) ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio. 		
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti		
• RACCOLTA:	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
• ELABORAZIONE:	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate
<p>Altre operazioni <i>ordinarie</i>: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.</p>		

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto					
SCUOLE NON STATALI					
<p><i>Nell'ambito delle procedure di accreditamento e autorizzazione delle istituzioni scolastiche non statali, l'Amministrazione scolastica periferica esercita attività di: concessione o revoca della parità; concessione della parifica (scuola primaria); concessione o revoca del riconoscimento legale (scuole secondarie); concessione o revoca della presa d'atto.</i></p> <p><i>Dati sensibili emergono nel caso di attività di vigilanza e controllo effettuate dall'Amministrazione centrale e periferica che prevedono l'accesso ai fascicoli personali dei docenti e degli alunni.</i></p> <p><i>Dati sensibili sono, inoltre, trattati dai dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie incaricati della vigilanza sulle scuole non statali provviste di autorizzazione.</i></p>					
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite					
Le finalità di cui all'art. 67 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.					
Fonte normativa					
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Legge 10 marzo 2000, n.62; Legge 3 febbraio 2006, n. 27.					
Tipi di dati trattati					
• ORIGINE	X	razziale	X	etnica	
• CONVINZIONI	X	religiose	X	filosofiche	X d'altro genere
• CONVINZIONI	X	politiche	X	sindacali	
• STATO DI SALUTE	X	patologie attuali	X	patologie pregresse	
	X	terapie in corso	X	dati sulla salute relativi anche ai familiari	
• VITA SESSUALE	<input type="checkbox"/>				
• DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)	X				
Operazioni eseguite					
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti					
• RACCOLTA:	X	presso gli interessati	X	presso terzi	
• ELABORAZIONE:	X	in forma cartacea	X	con modalità informatizzate	
Altre operazioni "ordinarie": registrazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, cancellazione e distruzione.					

SCHEDA n. 7

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto					
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE: GESTIONE DEL CONTENZIOSO					
<i>Il trattamento di dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.</i>					
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite					
Le finalità di cui agli artt. 67 e 71 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.					
Fonte normativa					
Codice civile; Codice penale; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 76; D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77; D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.					
Tipi di dati trattati					
• ORIGINE	X	razziale	X	etnica	
• CONVINZIONI	X	religiose	X	filosofiche	X d'altro genere
• CONVINZIONI	X	politiche	X	sindacali	
• STATO DI SALUTE	X	patologie attuali	X	patologie pregresse	
	X	terapie in corso	X	dati sulla salute relativi anche ai familiari	
• VITA SESSUALE	X				
• DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (art 4, comma 1, lett. e), del Codice)	X				
Operazioni eseguite					
Comunicazione con altri soggetti pubblici e privati:					
- Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;					
- Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia;					
- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.					
Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti					
• RACCOLTA:	X	presso gli interessati	X	presso terzi	
• ELABORAZIONE:	X	in forma cartacea	X	con modalità informatizzate	
Altre operazioni "ordinarie": registrazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.					

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), dell'art. 20, comma 2, dell'art. 21, comma 2, dell'art. 22 e dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 4 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;».

«Art. 20 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*). — 1. (*Omissis ...*).

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.».

«Art. 21 (*Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari*). — 1. (*Omissis ...*).

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari*). — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

«Art. 154 (*Compiti*). — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a)-f) (*omissis ...*);

g) esprimere pareri nei casi previsti;».

— Il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 reca: «Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «Regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 270 del 20 novembre 2003.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si vedano le note al preambolo.

07G0003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2006.

Decreto inerente l'accollo del debito già contratto da Infrastrutture S.p.a. a carico del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente la costituzione e l'attività di Infrastrutture S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2003 con il quale sono state precisate le modalità dell'intervento e gli impegni dello Stato in relazione al finanziamento dei lavori di completamento per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità «Linea Torino - Milano - Napoli»;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

Visto l'art. 1, comma 79 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale è stata disposta l'incorporazione di Infrastrutture S.p.a. nella Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il comma 966 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («legge finanziaria 2007») secondo il quale «gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture S.p.a. fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità «Linea Torino - Milano - Napoli», nonché gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il medesimo comma 966 dell'art. 1 della richiamata «legge finanziaria 2007», il quale, nell'abrogare l'art. 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, commi 1, ultimo periodo, 2 ultimo periodo e 4, fa salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.a.»;

Visto il comma 967, dell'art. 1 della «legge finanziaria 2007», secondo il quale «la Cassa depositi e prestiti S.p.a., in quanto succeduta ad Infrastrutture S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.a. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e dei proventi di cui al comma 4 dell'art. 75 della legge n. 289 del 2002 e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato S.p.a. e di società del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato»;

Visto il comma 969, dell'art. 1 della «legge finanziaria 2007», il quale stabilisce tra l'altro, che «i criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 1364, art. 1, della «legge finanziaria 2007», che stabilisce che i commi 966, 967, 968 e 969 del medesimo art. 1, entrano in vigore alla data di pubblicazione della «legge finanziaria 2007»;

Preso atto della ricognizione del debito effettuata da Cassa depositi e prestiti S.p.a. («CDP S.p.a.») e trasmessa con nota del 23 dicembre 2006 a questo Ministero, relativamente al debito assunto da Infrastrutture S.p.a. entro la data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità «Linea Torino - Milano - Napoli», nonché degli oneri delle relative operazioni di copertura, così come riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

Preso atto del contratto di finanziamento sottoscritto in data 23 dicembre 2003 tra Infrastrutture S.p.a., in qualità di mutuante, e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e Treno Alta Velocità - T.A.V. S.p.a., in qualità di mutuatari, i cui termini essenziali sono riportati nel citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in pari data;

Rilevata la necessità, ai sensi del comma 969, dell'art. 1 della «legge finanziaria 2007», di determinare i criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, del citato art. 1 della «legge finanziaria 2007»;

Decreta:

Art. 1.

1. «CDP S.p.a.» nell'ambito della liquidazione di cui al successivo art. 2, promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione, da parte dei creditori del patrimonio separato, all'accollo da parte dello Stato delle obbligazioni derivanti dai titoli descritti negli allegati 1, 1A e 1B, parte integrante del presente decreto, dai mutui descritti negli allegati 2 e 2A, anch'essi parte integrante del presente decreto, con liberazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.a.

La «CDP S.p.a.» promuove altresì analoghe iniziative per la cessione a favore dello Stato dei contratti di copertura indicati nell'allegato 3, anch'esso parte integrante del presente decreto, con liberazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture S.p.a.

2. Gli oneri derivanti dai rapporti di cui agli allegati citati nel precedente comma sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato con efficacia dalla data del presente decreto, e sono imputati sui rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato, per gli interessi e per il rimborso prestiti. Gli eventuali pagamenti ricevuti dalle controparti per effetto delle operazioni di copertura indicate nell'allegato 3 sono versati agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Alla liquidazione del patrimonio separato si procede secondo le modalità previste dall'art. 2447-*novies* del codice civile.

Ottenute le liberazioni del patrimonio separato dalle obbligazioni di cui agli allegati menzionati al precedente art. 1, sono estinti i rapporti giuridici anche di garanzia derivanti dal richiamato in premessa e cessa pertanto la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell'art. 75 della legge n. 289 del 2002.

Art. 3.

Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente la documentazione relativa alle eventuali modifiche del regolamento dei titoli e delle pattuizioni previste nei contratti di mutuo di cui agli allegati 1, 1A, 1B, 2 e 2A, a seguito dell'avvenuto accollo da parte dello Stato e della liberazione del patrimonio destinato, nonché le cessioni dei contratti di copertura di cui all'allegato 3.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

PROGRAMMA AVIAC - TITOLI OBBLIGAZIONARI (Allegato n.1)

Serie obbligazionaria	Valore Nominale	Data emissione	Data scadenza	Tasso d'interesse	parametro	spread	Base calcolo (*)	Rimborso
ISPA SERIES 1	1.000.000.000	6-feb-04	31-lug-14	4,5000%			A/A	A scadenza
ISPA SERIES 2	750.000.000	6-feb-04	31-lug-19	Variabile	Inflation index		A/A	A scadenza
ISPA SERIES 3	3.250.000.000	6-feb-04	31-lug-24	5,1250%			A/A	A scadenza
ISPA SERIES 4	2.200.000.000	6-feb-04	31-lug-34	5,2000%			A/A	A scadenza
ISPA SERIES 5	850.000.000	4-mar-05	31-lug-45	Variabile	euribor 12 M	0,2300%	A/360	Con ammortamento (allegato 1A)
ISPA SERIES 6	1.000.000.000	25-apr-05	31-lug-45	Variabile	euribor 12 M	0,2350%	A/A	Con ammortamento (allegato 1B)
ISPA SERIES 7	300.000.000	30-giu-05	31-lug-35	3,5% (con cap al 6%)	CMS 10Y		A/A	A scadenza
ISPA SERIES 8	100.000.000	30-giu-05	31-lug-35	3,5% (con cap al 6,1%)	CMS 10Y		A/A	A scadenza
TOTALE SERIE OBBLIGAZIONARIE	9.450.000.000							

(*) A = giorni effettivi di calendario

**ISPA SERIE 5
(Allegato 1A)**

data	rimborso capitale
31/07/2031	56.667.000,00
31/07/2032	56.667.000,00
31/07/2033	56.666.000,00
31/07/2034	56.667.000,00
31/07/2035	56.667.000,00
31/07/2036	56.666.000,00
31/07/2037	56.667.000,00
31/07/2038	56.667.000,00
31/07/2039	56.666.000,00
31/07/2040	56.667.000,00
31/07/2041	56.667.000,00
31/07/2042	56.666.000,00
31/07/2043	56.667.000,00
31/07/2044	56.667.000,00
31/07/2045	56.666.000,00
	850.000.000,00

**ISPA SERIE 6
(Allegato 1B)**

data	rimborso capitale
31/07/2031	66.666.667,00
31/07/2032	66.666.667,00
31/07/2033	66.666.666,00
31/07/2034	66.666.667,00
31/07/2035	66.666.667,00
31/07/2036	66.666.666,00
31/07/2037	66.666.667,00
31/07/2038	66.666.667,00
31/07/2039	66.666.666,00
31/07/2040	66.666.667,00
31/07/2041	66.666.667,00
31/07/2042	66.666.666,00
31/07/2043	66.666.667,00
31/07/2044	66.666.667,00
31/07/2045	66.666.666,00
	1.000.000.000,00

PROGRAMMA AVIAC - PRESTITI (Allegato n. 2)

Mutuo passivo	Valore nominale	Data contratto	Data scadenza	Tasso di interesse	parametro spread	Base calcolo	Rimborso
BEI	1.000.000.000	29-set-04	31-lug-24	4,7730%		30/360	A scadenza
OPI	500.000.000	4-mar-05	31-lug-35	Variabile euribor 12 M	0,1700%	A/360	Con ammortamento (allegato 2A)
SOGEN F. Loan	2.000.000.000	10-ago-05	31-lug-08	Variabile euribor 6 M	0,0200%	A/360	A scadenza
TOTALE MUTUI PASSIVI	3.500.000.000						

(*) A = giorni effettivi di calendario

**MUTUO OPI
(Allegato 2A)**

data	rimborso capitale
31/07/2021	33.333.334,00
31/07/2022	33.333.333,00
31/07/2023	33.333.333,00
31/07/2024	33.333.334,00
31/07/2025	33.333.333,00
31/07/2026	33.333.333,00
31/07/2027	33.333.334,00
31/07/2028	33.333.333,00
31/07/2029	33.333.333,00
31/07/2030	33.333.334,00
31/07/2031	33.333.333,00
31/07/2032	33.333.333,00
31/07/2033	33.333.334,00
31/07/2034	33.333.333,00
31/07/2035	33.333.333,00
	<u>500.000.000,00</u>

PROGRAMMA AVIAC - INTEREST RATE SWAP (Allegato n. 3)

SWPVNotes n.	Valore Nominale	Data emissione	Data scadenza	Tasso d'interesse	Collegato	Base di calcolo	Controparte
SWPVNotes n.1	350.000.000	4-mar-05	31-lug-45	5,0240%	ISPA SERIES 5	30/360	Morgan Stanley
SWPVNotes n.2	250.000.000	4-mar-05	31-lug-20	4,8000%	ISPA SERIES 5	30/360	UBS
SWPVNotes n.3	250.000.000	31-lug-20	31-lug-45	5,0900%	ISPA SERIES 5	30/360	Morgan Stanley
SWPVNotes n.4	250.000.000	4-mar-05	31-lug-45	5,0240%	ISPA SERIES 5	30/360	Morgan Stanley
SWPVNotes n.5	1.000.000.000	25-apr-05	31-lug-26	5,4800%	ISPA SERIES 6	30/360	Morgan Stanley
SWPVNotes n.6	1.000.000.000	31-lug-26	31-lug-45	4,8375%	ISPA SERIES 6	30/360	Depfa Bank
SWPVNotes n.7	300.000.000	30-giu-05	31-lug-35	4,072% (con cap al 6%)	ISPA SERIES 7	30/360	Lehman Brothers International
SWPVNotes n.8	100.000.000	30-giu-05	31-lug-35	4,147% (con cap al 6,1%)	ISPA SERIES 8	30/360	Lehman Brothers International
SWPVNotes n.9	500.000.000	4-mar-05	31-lug-35	4,8825%	Loan OPI	30/360	JPMorgan
SWPVNotes n.10	500.000.000	9-set-13	31-lug-24	5,7550%	ISPA SERIES 1	A/360	UBS
SWPVNotes n.11	500.000.000	9-set-13	31-lug-24	5,7670%	ISPA SERIES 1	A/360	Morgan Stanley
TOTALE Swap di copertura	5.000.000.000						

(*) A = giorni effettivi di calendario

07A00247

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «250° Anniversario della nascita di Antonio Canova», millesimo 2007.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO**

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 20 settembre 2006, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2007 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento da € 10, celebrative del «250° Anniversario della nascita di Antonio Canova»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «250° Anniversario della nascita di Antonio Canova», millesimo 2007, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
			legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano rappresentazione del ritratto del Canova, dietro rappresentazione del tempio di Possagno, racchiuso in una cornice circolare a palini; sulla destra il nome dell'autore «COLANERI»; in tondo «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: al centro nella composizione, rappresentazione dell'opera Amore e Psiche, incorniciata da elementi decorativi tipici dell'artista; in alto «R»; ai lati le date «1757» a sinistra, «2007» a destra; in basso il valore «10 EURO» ed elemento decorativo floreale; in tondo «ANTONIO CANOVA»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A00244

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'argento da € 5 commemorative del «50° Anniversario della morte di Arturo Toscanini», millesimo 2007.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO**

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 20 settembre 2006, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2007 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento da € 5, commemorative del «50° Anniversario della morte di Arturo Toscanini»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 commemorative del «50° Anniversario della morte di Arturo Toscanini», millesimo 2007, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
			legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro ritratto del maestro Arturo Toscanini, alla base il nome dell'autore «URBANI»; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: al centro racchiuso in un rettangolo il movimento delle mani del maestro all'atto della direzione di un'opera, in sottofondo rappresentazione di alcuni strumenti musicali, a sinistra il valore «EURO 5», a destra le date «1957», «2007» ed il pentagramma musicale; in basso al centro «R»; in tondo «ARTURO TOSCANINI»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A00245

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Centenario della nascita di Altiero Spinelli», millesimo 2007.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO**

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 20 settembre 2006, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2007 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento da € 5, celebrative del «Centenario della nascita di Altiero Spinelli»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Centenario della nascita di Altiero Spinelli», millesimo 2007, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
			legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano ritratto di Altiero Spinelli, sul fondo sintesi di un emiciclo parlamentare; a sinistra il nome dell'autore «L. DE SIMONI»; in tondo in basso «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: al centro in primo piano raffigurazione dell'isola di Ventotene; composizione dell'emiciclo parlamentare racchiuso da una fascia con le dodici stelle dell'Unione europea; al centro il valore «EURO 5»; in alto le date «1907» e «2007», a sinistra «R»; in tondo «ALTIERO SPINELLI»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO



Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A00246

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 16 novembre 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «So.Fi. Coop.», in Roma.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di ispezione straordinaria datata 6 ottobre 2006, effettuato nei confronti della Società cooperativa «So.Fi.Coop.» con sede in Roma, dal quale è emerso e sono in atto una serie di contenziosi e di indagini relativi alle cooperative consociate con la So.Fi.Coop. che evidenziano irregolarità di natura gestionale in ordine ai rapporti esterni, tali da non apparire sanabili;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «So.Fi.Coop.» con sede in Roma, codice fiscale n. 07223620589, costituita in data 30 luglio 1985, con atto a rogito del notaio dott. Cordasco Pasquale, REA n. 602353.

Art. 2.

Il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato l'11 febbraio 1948 a Mesagne (Brindisi) con studio in Roma in viale Giulio Cesare n. 49, codice fiscale FRR FNC 48B11 F152U, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00248

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Europrogres 2000 Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione del legale rappresentante in data 13 novembre 2006 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Europrogres 2000 Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale n. 07204810589) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 1967, ivi domiciliato in via Chieti n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00187

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

DECRETO 14 dicembre 2006.

Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati ZENIT PULP cod.: OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S, 150-200, 150S-200, 200, 510, 520, 810, 1900 e E112, commercializzati dalla società Zenit Ambiente S.r.l., ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA**

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla società Zenit Ambiente S.r.l. in data 6 giugno 2005, prot. n. IS/rb/358/05, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego dei prodotti assorbenti denominati ZENIT PULP (Cod.: OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S, 150-200, 150S-200, 200, 510, 520, 810, 820, 1900 e E112), per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (schede di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla Società istante con la citata nota del 6 giugno 2005 e la documentazione integrativa di cui alle note 28 febbraio 2006, prot. n. IS/rb/218/06, 15 marzo 2006, prot. n. IS/rb/255/06 e 27 luglio 2006 prot. n. IS/rb/871/06, e preso atto:

a) della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002 in relazione al prodotto ZENIT PULP cod. E112;

b) che il prodotto ZENIT PULP cod. E112 cui si riferisce l'istanza della società Zenit Ambiente S.r.l. è ascrivibile alla categoria degli assorbenti la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002 in relazione al prodotto ZENIT PULP cod. E112;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 5191/06 del 6 giugno 2006) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 0046291 del 14 settembre 2006), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata alle note inviate, l'idoneità tecnica e l'efficacia del prodotto denominato ZENIT PULP E112 come prodotto assorbente;

Vista l'espressa dichiarazione della Società istante resa con nota prot. n. IS/rb/1045/06 dell'11 ottobre 2006, che tutti i prodotti per i quali è stato richiesto il riconoscimento di idoneità hanno la medesima composizione chimica e le stesse caratteristiche fisiche della fibra ZENIT PULP E112, per la quale risulta acquisita la documentazione completa;

Considerato che, a seguito di ulteriore richiesta di parere da parte di questa Direzione, gli Istituti suddetti non hanno ravvisato elementi ostativi alla estensione del riconoscimento di idoneità all'uso in mare ai prodotti ZENIT PULP cod.: OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S, 150-200, 150S-200, 200, 510, 810, 820 e 1900 (Silenzio-Assenso);

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'impiego dei prodotti denominati ZENIT PULP cod.: OP, 048-20, 100, L100, 150, 150S, 150-200, 150S-200, 200, 510, 520, 810, 820, 1900 e E112 come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La presente autorizzazione decorre dalla data del decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2006

Il dirigente generale: COSENTINO

07A00161

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2006.

Modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico ed in particolare l'art. 12, paragrafo 4, così come modificato dall'art. 1, punto 7, del regolamento (CE) n. 1974/2004, che prevede la possibilità per lo Stato membro, in presenza di particolari esigenze amministrative, di prorogare il termine per la fissazione dei titoli all'aiuto definitivi entro la data fissata per la notifica del pagamento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, concernente «Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune» ed in particolare l'art. 6, comma 8, così come modificato dal decreto ministeriale 14 marzo 2006;

Vista la nota n. 22687/UM dell'11 ottobre 2006, con la quale l'AGEA ha rappresentato l'esigenza di prorogare al 30 novembre 2006 il termine fissato per l'assegnazione dei titoli all'aiuto definitivi, sussistendo particolari esigenze di carattere amministrativo;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta dell'AGEA di prorogare la data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 16 novembre 2006.

Decreta:

Articolo unico

All'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «15 agosto 2006» sono sostituite con le seguenti: «30 novembre 2006».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4,
foglio n. 356*

07A00184

DECRETO 1° dicembre 2006.

Modificazioni al decreto 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2006, recante modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 2004;

Ritenuta la necessità di dover inserire nell'allegato A del decreto ministeriale 24 settembre 2004 le varietà certificate di grano duro iscritte nel registro nazionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 novembre 2006.

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato A di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 24 settembre 2004 è completato con le seguenti varietà certificate di frumento duro:

Achille, Alemanno, Arnacoris, Catervo, Dario, Dorato, Ercole, Hathor, K26, Imhotep, Ignazio, Latinur, Maestrale, PR22D89, Principe, Pescadou, Trionfo, Saragolla, Sant'Agata, Orfeo, Valerio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4,
foglio n. 361*

07A00185

DECRETO 1° dicembre 2006.

Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro, previsto dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il titolo IV, capitolo 1;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/04 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 8;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2004 recante modalità operative per l'esecuzione delle prove colturali, necessarie all'accertamento delle caratteristiche delle varietà di frumento duro, al fine della corresponsione del premio specifico alla qualità;

Visto il decreto 12 settembre 2006 concernente la costituzione della Commissione preposta alla definizione della lista delle varietà di frumento duro da ammettere alla corresponsione del premio specifico alla qualità;

Vista la comunicazione della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari in data 29 settembre 2006, con la quale si trasmette la lista delle varietà di frumento duro ammissibili alla corresponsione del premio specifico alla qualità previsto dal regolamento (CE) n. 1973/2004, definita, nella riunione del 22 settembre 2006, dalla Commissione nominata con il sopra citato decreto 12 settembre 2006;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni per una immediata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 15 marzo 2005, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«4. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio, a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007, è riportato nell'allegato C del presente decreto.»

2. Al decreto ministeriale 15 marzo 2005, è aggiunto, infine, il seguente allegato:

ALLEGATO C
Elenco varietà grano duro

Achille	Ermocolle	PR22D89
Adamello	Flaminio	Preco
Amedeo	Gardena	Prometeo
Anco Marzio	Giemme	Quadrato
Appio	Grazia	Radio
Arcobaleno	Grecale	Rusticano
Ariosto (ex Archimede)	Imhotep	San Carlo
Arnacoris	Ionio	Sant'Agata
Artimon	Iride	Saragolla
Avispa	Italo	Severo
Baio	K26	Sfinge
Barcarol	Kronos	Simeto
Bradano	Latinur	Solex
Brindur	Lesina	Sorrento
Bronte	Levante	Sorriso
Campodoro	Libeccio	Svevo
Cannizzo	Maestrale	Torrebianca
Cappelli	Marco	Tresor
Capri	Matt	Trionfo
Carioca	Meridiano	Turchese
Casanova	Mongibello	Valerio
Catervo	Nefer	Varano
Chiara	Neolatino	Vendetta
Ciccio	Nerone	Vento
Cirillo	Normanno	Vertola
Claudio	Orfeo	Vetrodur
Colorado	Orobel	Vettore
Colosseo	Perseo	Vinci
Concadoro	Pietrafitta	Virgilio
Creso	Platani	Vitrico
Dario	Plinio	Vitromax
Dorato	Portorico	Vitronero
Duilio	PR22D40	Vivadur
Durango	PR22D66	
Dylan	PR22D78	

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4,
foglio n. 355

07A00186

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

DECRETO 28 dicembre 2006.

Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società, di cui all'articolo 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA**

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 29 novembre 2006;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Viste il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 16/5

SEZIONE A - GENERALITÀ DEL PROGETTO

Proponenti: Michele Marchesi, Giulio Concas, Università degli studi di Cagliari.

Protocollo n. 11530 del 20 ottobre 2005.

Progetto di ricerca:

titolo: Migrazioni a Open Source e Integrazione Applicativa per le PP.AA. nel settore dell'ICT;

inizio: 1° febbraio 2006;

durata mesi: 36.

Costituenda società: FLOSS-Lab - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 20 ottobre 2005.

Costo totale ammesso	€ 687.800,00
di cui attività di ricerca industriale	€ 416.100,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo	€ 271.700,00

SEZIONE B - IMPUTAZIONE TERRITORIALE COSTI AMMESSI

Ricerca

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 416.100,00	€ 271.700,00	€ 687.800,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile obiettivo 2	€	€	€
Non eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
TOTALE . . .	€ 416.100,00	€ 271.700,00	€ 687.800,00

SEZIONE C - FORMA E MISURA DELL'INTERVENTO

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile obiettivo 2		
Non eleggibile		

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa (Totale)	fino a € 413.535,00
---------------------------------	---------------------

Progetto 3/6

Proponenti: Giuseppe Mastronardi, Vitoantonio Bevilacqua, Marcello Castellano, Lucia Cariello, Politecnico di Bari, Altanet S.r.l.

Protocollo n. 5212 del 4 aprile 2006.

Progetto di ricerca:

titolo: Enrollment e Gestione del Riconoscimento Facciale 3D;

inizio: 3 luglio 2006;

durata mesi: 30.

Costituenda società: eBIS S.r.l.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 4 aprile 2006.

Costo totale ammesso	€ 771.000,00
di cui attività di ricerca industriale	€ 394.000,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo	€ 377.000,00

SEZIONE B - IMPUTAZIONE TERRITORIALE COSTI AMMESSI

Ricerca

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 394.000,00	€ 377.000,00	€ 771.000,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
TOTALE . . .	€ 394.000,00	€ 377.000,00	€ 771.000,00

SEZIONE C - FORMA E MISURA DELL'INTERVENTO

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile obiettivo 2		
Non eleggibile		

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa (Totale)	fino a € 445.450,00
---------------------------------	---------------------

Progetto 6/6SEZIONE A - GENERALITÀ DEL PROGETTO

Proponenti: Giovanni Antonini, Università degli studi Roma Tre, Invent S.a.s. Microbo Biosensori S.r.l.
 Protocollo n. 10094 del 17 luglio 2005.

Progetto di ricerca:

titolo: Ricerca e sviluppo per un metodo per analisi microbiologiche rapide di acqua e prodotti agroalimentari liquidi o solidi MICRO-RAPID;

inizio: 1° novembre 2006;

durata mesi: 24.

Costituenda società: MDS - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 17 luglio 2006.

Costo totale ammesso	€ 469.400,00
di cui attività di ricerca industriale	€ 402.000,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo	€ 94.400,00

SEZIONE B - IMPUTAZIONE TERRITORIALE COSTI AMMESSI

Ricerca

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile obiettivo 2	€ 402.000,00	€ 94.400,00	€ 496.400,00
Non eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
TOTALE . . .	€ 402.000,00	€ 94.400,00	€ 496.400,00

SEZIONE C - FORMA E MISURA DELL'INTERVENTO

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile obiettivo 2	70%	45%
Non eleggibile		

10%	Collaborazione con enti pubblici di ricerca c/o università
-----	--

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa (Totale)	fino a € 323.880,00
---------------------------------	---------------------

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art. 11, comma 12, lettera c) è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di Piccola e Media Impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permettere la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 1.182.865,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2005 di cui alle premesse: sezione aree depresse € 1.182.865,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A00162

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lodi, nel giorno 7 dicembre 2006, per manutenzione straordinaria dei sistemi centrali di tutti i servizi erogati dal CED DTT.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. UP LO/0000019/07 del 3 gennaio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico nel giorno 7 dicembre 2006,

limitatamente alle procedure di sportello telematico dell'automobilista, per manutenzione straordinaria dei sistemi centrali di tutti i servizi erogati dal CED DTT.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 13 dicembre 2006 prot. n. 7005/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 9 gennaio 2007

Il direttore regionale aggiunto: PALUMBO

07A00274

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 novembre 2006.

Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della delibera n. 185/03/CSP, approvativa del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali, derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori televisivi. (Deliberazione n. 164/06/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 22 novembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia» ed in particolare l'art. 55, come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992;

Vista la legge 5 novembre 1996, n. 596, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante «Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee»;

Vista la delibera n. 185/03/CSP recante «Approvazione del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, ed in particolare l'art. 27, comma 1, secondo cui «l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso»;

Visto il programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale approvato dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, ed in particolare il punto 8 del piano d'azione recante «Realizzazione di un'indagine conoscitiva sugli aspetti complessivi relativi ai contenuti offerti con la tecnologia digitale»;

Considerato che l'Autorità, con delibera n. 185/03/CSP, ha adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122, un regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, riservandosi di rivedere i criteri del regolamento anche alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo e del quadro normativo riguardo ai diversi settori di produzione, in particolare in previsione dell'attuazione delle deleghe di cui all'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, da parte del Governo;

Considerato che da parte di alcuni produttori indipendenti televisivi è stata formulata la richiesta di fornire un'interpretazione autentica della citata delibera 185/03/CSP, che chiarisca quali siano i criteri da adottare per determinare la partecipazione dei produttori indipendenti alle fasi di sviluppo e realizzazione delle produzioni audiovisive;

Ritenuto che tra le attività volte alla realizzazione ed allo sviluppo di una produzione televisiva deve essere compreso anche il contributo di ingegno e di creazione dell'opera;

Considerato che dalle premesse (considerando n. 31) della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE si rileva che la nozione di produttore indipendente è connessa non solo a criteri come la proprietà della società di produzione e l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente, ma anche alla titolarità dei diritti di sfruttamento secondari;

Considerato che il quadro tecnologico e competitivo in essere al momento della emanazione delle citate direttive e della delibera n. 185/03/CSP risulta notevol-

mente mutato in conseguenza dell'incremento dei mezzi di distribuzione delle opere audiovisive determinato dall'introduzione presso il pubblico di piattaforme digitali quali la televisione digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché la diffusione di contenuti attraverso la rete Internet;

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad una valutazione circa gli effetti che tale mutato quadro tecnologico e competitivo hanno prodotto nel mercato della produzione e della titolarità dei diritti delle opere audiovisive;

Rilevato che la presente indagine riguarda anche gli aspetti di evoluzione del mercato ed in particolare l'opportunità di acquisire elementi cognitivi ai fini della valutazione delle modalità di negoziazione dei diritti inerenti le diverse piattaforme di distribuzione delle opere audiovisive;

Visto il documento per la consultazione proposto dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle modalità di ripartizione dei diritti delle opere audiovisive ai fini della verifica dell'attuazione del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi approvato con la delibera n. 185/03/CSP e delle eventuali modifiche ai criteri del medesimo regolamento anche alla luce dell'evoluzione del mercato e del mutato quadro tecnologico.

2. Le modalità di consultazione e il testo della consultazione contenente gli elementi di interesse dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. Nel corso dell'istruttoria possono essere disposte audizioni delle parti interessate, su richiesta di queste ultime o dell'Autorità. I termini dell'indagine conoscitiva possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 22 novembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
SORTINO

Il commissario relatore
MAGRI

ALLEGATO *A*

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Autorità intende acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione relativi alle modalità di ripartizione dei diritti delle opere audiovisive ai fini della verifica dell'attuazione del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi approvato con la delibera n. 185/03/CSP e delle eventuali modifiche ai criteri del medesimo regolamento anche alla luce dell'evoluzione del mercato e del quadro normativo riferito ai diversi settori di produzione.

Obiettivo della consultazione pubblica è valutare le dinamiche di mercato ed il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali nella contrattazione dei diritti delle opere audiovisive tra produttori indipendenti ed emittenti televisive anche in relazione alla distribuzione sulle nuove piattaforme disponibili.

In particolare l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, mediante le domande proposte nell'allegato *B* per facilitare le osservazioni.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, via delle Muratte, 25 - 00187 Roma.

Le comunicazioni, che dovranno riportare il riferimento «Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della delibera 185/03/CSP», potranno essere anticipate a mezzo fax, entro il predetto termine, al seguente numero 0669644175.

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: dic@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopra indicata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni.

I soggetti rispondenti devono allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso.

Le comunicazioni saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.ag-com.it

ALLEGATO B

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Il rispondente offra il proprio punto di vista sulle questioni riportate di seguito:

1) Qual è il ciclo di sviluppo del prodotto audiovisivo in Italia (come riconoscere l'autore, su chi grava il rischio di impresa, chi realizza il prodotto, etc).

2) Come vengono gestiti al momento i diritti residuali nel rapporto tra emittenti e produttori.

3) Qual'è il livello di partecipazione e il tipo di coinvolgimento (finanziario, organizzativo, esecutivo) dei produttori allo sviluppo del prodotto.

4) Come avviene la negoziazione dei diritti per la distribuzione di un'opera audiovisiva su piattaforme diverse da quella/e su cui è prevista la prima diffusione dell'opera.

5) Come avviene la ri-negoziazione dei diritti nel caso di realizzazione di un sequel o di uno spin-off.

6) Qual'è il giudizio sull'efficacia della regolamentazione adottata con la delibera n. 185/03/CONS in materia di attribuzione di quote di diritti residuali ed eventuali proposte atto a migliorare l'attuazione della stessa.

7) Quali modifiche o integrazioni si ritengono opportune alla luce dell'evoluzione del quadro tecnologico e di mercato.

8) Quali definizioni di «diritto residuale» possono essere suggerite anche in relazione alle innovazioni del quadro normativo, tecnologico e di mercato.

06A00188

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante: «Misure urgenti in materia di previdenza complementare».

Il decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante: «Misure urgenti in materia di previdenza complementare», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 16 novembre 2006.

07A00334

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 gennaio 2007

Dollaro USA	1,3006
Yen	154,42
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,649
Corona danese	7,4527

Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67310
Fiorino ungherese	253,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8663
Nuovo leu romeno	3,3872
Corona svedese	9,0610
Corona slovacca	34,431
Franco svizzero	1,6097
Corona islandese	92,10
Corona norvegese	8,2640
Kuna croata	7,3686
Rublo russo	34,8000
Nuova lira turca	1,8780
Dollaro australiano	1,6675
Dollaro canadese	1,5282
Yuan cinese	10,1668
Dollaro di Hong Kong	10,1364
Rupia indonesiana	11757,42
Won sudcoreano	1220,09
Ringgit malese	4,5710
Dollaro neozelandese	1,8972
Peso filippino	63,443
Dollaro di Singapore	1,9999
Baht thailandese	46,371
Rand sudafricano	9,4200

Cambi del giorno 9 gennaio 2007

Dollaro USA	1,3018
Yen	155,26
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,600
Corona danese	7,4538
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67025

Fiorino ungherese	253,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6979
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8599
Nuovo leu romeno	3,3836
Corona svedese	9,0960
Corona slovacca	34,335
Franco svizzero	1,6127
Corona islandese	92,53
Corona norvegese	8,2555
Kuna croata	7,3675
Rublo russo	34,4490
Nuova lira turca	1,8680
Dollaro australiano	1,6675
Dollaro canadese	1,5327
Yuan cinese	10,1605
Dollaro di Hong Kong	10,1496
Rupia indonesiana	11761,76
Won sudcoreano	1221,87
Ringgit malese	4,5667
Dollaro neozelandese	1,8796
Peso filippino	63,294
Dollaro di Singapore	2,0003
Baht thailandese	46,754
Rand sudafricano	9,3850

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A00281 - 07A00282

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bacidox»

Decreto n. 103 del 22 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario premiscela per alimenti medicamentosi per conigli: «BACIDOX».

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.a., largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 00729770966.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Mascagni n. 6.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103681019.

Composizione: 1000 g contengono:

principio attivo: Zinco bacitracina 50 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: conigli.

Indicazioni: per la profilassi e la terapia dell'enterite enzootica dei conigli.

Tempi di sospensione: 7 giorni.

Periodo di validità: 6 mesi in confezione integra correttamente conservata.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 30 giorni.

Regime di dispensazione - solo per uso veterinario: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis M HYO».

Provvedimento n. 257 del 23 novembre 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/158/001/IA/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «PORSILIS M HYO» nelle confezioni:

1 flacone in pet da 20 ml - A.I.C. n. 103769016;

1 flacone in pet da 50 ml - A.I.C. n. 103769028;

1 flacone in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103769030;

1 flacone in pet da 200 ml - A.I.C. n. 103769042;

1 flacone in pet da 250 ml - A.I.C. n. 103769055;

5 flaconi in pet da 20 ml - A.I.C. n. 103769067;

5 flaconi in pet da 50 ml - A.I.C. n. 103769079;

5 flaconi in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103769081;

5 flaconi in pet da 200 ml - A.I.C. n. 103769093;

5 flaconi in pet da 250 ml - A.I.C. n. 103769105;

10 flaconi in pet da 20 ml - A.I.C. n. 103769117;

10 flaconi in pet da 50 ml - A.I.C. n. 103769129;

10 flaconi in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103769131;

10 flaconi in pet da 200 ml - A.I.C. n. 103769143;

10 flaconi in pet da 250 ml - A.I.C. n. 103769156.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione Tipo IA: aggiunta di un sito alternativo per il confezionamento secondario del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica concernente l'aggiunta del sito alternativo di: «Laboratorios Intervet S.A. - Salamanca (Spagna)», oltre a quello attualmente autorizzato, per il confezionamento secondario del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

06A12125

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Postipofisin».*Provvedimento n. 267 del 7 dicembre 2006*

Specialità medicinale per uso veterinario «POSTIPOFISIN».

Confezioni:

6 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 101027011;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101027023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101027035.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. - AFI S.r.l. - con sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 25 - codice fiscale 00718850159.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta - aggiunta officina di produzione (eccetto rilascio dei lotti).

Si autorizza, l'aggiunta della seguente officina di produzione (per tutte le fasi di fabbricazione eccetto il rilascio dei lotti): Laboratorios Calier S.A. - Barcelones 26, Les Franqueses del Valles - Barcellona (Spagna).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 268 del 7 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario «POSTIPOFISIN».

Confezioni:

6 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 101027011;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101027023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101027035.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. - AFI S.r.l. - con sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 25 - codice fiscale 00718850159.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8/b2 - sostituzione produttore responsabile rilascio lotti e controllo qualità prodotto finito.

Si autorizza, la seguente officina: Laboratorios Calier S.A. - Barcelones 26, Les Franqueses del Valles - Barcellona (Spagna), che effettuerà le operazioni di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito in sostituzione dell'officina A.F.I. precedentemente autorizzata

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12131-06A12130**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mamyzin A»***Provvedimento n. 269 del 7 dicembre 2006*

Specialità medicinale per uso veterinario «MAMYZIN A» pomata endomammaria.

Confezione:

4 iniettori - A.I.C. n. 101117012;

20 iniettori - A.I.C. n. 101117024;

40 iniettori - A.I.C. n. 101117036.

Titolare A.I.C.: boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede in Reggello (Firenze) località Prulli 103/c - codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta - modifica confezionamento primario.

Si autorizza la modifica del confezionamento primario che sarà ora il seguente: iniettore costituito da un cilindro in polietilene da 7 ml contenente 5 ml di pomata ed un pistone in polietilene con capsula di chiusura in polietilene. Detta modifica comporta la variazione del sommario delle caratteristiche del prodotto:

punto 6.4 Natura e contenuto del recipiente: «Iniettori costituiti da un cilindro in polietilene da 7 ml contenente 5 ml di pomata con capsula di chiusura e pistone in polietilene».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12124**Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Luteogonin B 10000 Depositum».***Provvedimento n. 270 del 7 dicembre 2006*

Specialità medicinale per uso veterinario «LUTEOGONIN B 10000 DEPOSITUM».

Confezione: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101025029.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. - AFI S.r.l. - con sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 25 - codice fiscale 00718850159.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta - sostituzione officina di produzione (eccetto rilascio dei lotti).

Si autorizza, la sostituzione dell'officina di produzione (per tutte le fasi di fabbricazione eccetto il rilascio dei lotti) che è ora la seguente: officina Vetem S.p.A. - Lungomare Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 270 del 7 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: «LUTEOGONIN B 10000 DEPOSITUM».

Confezione: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101025029.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. - AFI S.r.l. - con sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi 25 - codice fiscale 00718850159.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8/b2 - sostituzione produttore responsabile rilascio lotti e controllo qualità prodotto finito.

Si autorizza, la seguente officina: officina Vetem S.p.a. - Lungomare Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento), che effettuerà le operazioni di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito in sostituzione dell'officina A.F.I. precedentemente autorizzata.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12129 - 06A12122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Vecoxan».

Provvedimento n. 271 del 7 dicembre 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0113/001/IB/06.

Specialità medicinale per uso veterinario «VECOXAN» 2,5 mg/ml sospensione orale.

Confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102891013;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102891025;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102891037.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. con sede in Milano, via Michelangelo Buonarroti 23 - codice fiscale 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 41/a;2 - nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione per ovini (agnelli) e bovini (vitelli):

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102891049.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha decorrenza immediata.

06A12120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrocet 20%».

Provvedimento n. 272 del 7 dicembre 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi «GABBROCET 20%» nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103592010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103592022.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo I concernente l'estensione del periodo di validità della premiscela per alimenti medicamentosi, come confezionata per la vendita, da 12 mesi a 24 mesi, rimanendo invariata la validità dopo la prima apertura del sacco e del mangime medicato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Adequam IM».

Provvedimento n. 273 del 7 dicembre 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0132/001/1A/002.

Specialità medicinale per uso veterinario «ADEQUAM IM» nella confezione:

scatola da 7 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 102925017.

Variazione tipo IA: modifica sito produzione per il controllo e rilascio lotti.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano) - via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto: variazione Tipo IA: modifica sito produzione per il controllo e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione Tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la sostituzione del sito produttivo responsabile del controllo e rilascio lotti Sankyo Pharma GmbH con il sito produttivo della società Labor L+S nello stabilimento sito in Magelsfeld 4+6, 97708 Bad Bocklet - Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Salicil Mix»*Provvedimento n. 275 del 12 dicembre 2006*

Oggetto: medicinale veterinario SALICIL MIX premiscela per alimenti medicamentosi.

Sacco da 25 kg. - A.I.C. n. 103323010.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a. con sede legale in Modena, via Pietro Bembo, 12 - codice fiscale 00177780350.

Modifica del regime di dispensazione:

da «medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a «medicinale da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica».

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12126**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Piremix»***Provvedimento n. 276 del 12 dicembre 2006*

Oggetto: medicinale veterinario PIREMIX premiscela per alimenti medicamentosi.

Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103687012.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/B - codice fiscale 01396760595.

Modifica del regime di dispensazione:

da «medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a «medicinale da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12127AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € 295,00
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € 85,00
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 1 1 5 *

€ 1,00